

Milano, 10 Settembre 2009



AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TUTELE, OBBLIGHI E OPPORTUNITA'

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Avv. Marilena Ferramosca



Il valore delle risorse umane

QUADRO NORMATIVO

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PRESENTANO UN QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO MOLTO ARTICOLATO, CHE SI COMPONE DI:



PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. **LEGGE FINANZIARIA DEL 2009**
CHE HA DISPOSTO LA CONCESSIONE PER PERIODO NON SUPERIORI A 12 MESI DA PARTE DEL MINISTRO DEL LAVORO
2. **LEGGE N. 2/2009**
CHE HA ESTESO E POTENZIATO GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO
3. **LEGGE N. 33/2009**
CHE HA DISPOSTO LE PRIME MISURE URGENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE



ACCORDI

1. **STATO REGIONI DEL 12 FEBBRAIO 2009**
PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
2. **MINISTERO DEL LAVORO E SINGOLE REGIONI**
IN ORDINE ALLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO (30% A CARICO DELLE REGIONI E 70% A CARICO DEI FONDI NAZIONALI)
3. **REGIONI E PARTI SOCIALI**
PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI, REQUISITI DI ACCESSO, LIMITI DI UTILIZZO, ETC.

DEFINIZIONE

SI TRATTA DI **TRATTAMENTI DI SOSTEGNO DEL REDDITO**:



IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (CIG)



IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(MOBILITÀ, TRATTAMENTO DI AMMONTARE EQUIVALENTE ALL'INDENNITÀ DI
MOBILITÀ)



CONCESSI DAL **MINISTERO DEL LAVORO**
DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE
(ART. 2, COMMA 36, L. N. 203/08, COME SOSTITUITO DALL'ART. 7 TER, COMMA 4, LEGGE 9.4.2009, N. 33)



ANCHE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ'



E PER PERIODI NON SUPERIORI A 12 MESI



SULLA BASE DI SPECIFICI ACCORDI GOVERNATIVI

AZIENDE BENEFICIARIE CIG IN DEROGA

TIPOLOGIA 1



AZIENDE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIG IN QUANTO NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ INPS MEDIANTE DM 10, OSSIA:



**IMPRESE INDUSTRIALI
(ANCHE ARTIGIANE, E COOPERATIVE) SINO A 15 DIPENDENTI**



IMPRESE DEL TERZIARIO



**IMPRESE COMMERCIALI
CON MENO 50 DIPENDENTI**

TIPOLOGIA 2



**AZIENDE DESTINATARIE DI CIG IN DEROGA
AI LIMITI DI DURATA DEL TRATTAMENTO DI CIG O IN ASSENZA DEI
PRESUPPOSTI DI CUI ALLA L. 223/91 PER LE IPOTESI DI CRISI AZIENDALE,
RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE, RICONVERSIONE**



**AZIENDE COMMERCIALI CON + 200 DIPENDENTI AL MOMENTO DELLA DOMANDA
(CSC. 7.01.XX, 7.02.XX)**



**AZIENDE COMMERCIALI CON + 50 DIPENDENTI E FINO A 200 DIPENDENTI
(CSC. 7.01.XX, 7.02.XX) IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O DI DECRETO
MINISTERIALE DI PROROGA, ATTUALMENTE SINO AL 31.12.2009 (L. 2109)**



AZIENDE INDUSTRIALI CON + 15 DIPENDENTI

LAVORATORI DESTINATARI DELLA CIG IN DEROGA

TIPOLOGIA 1



LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DI IMPRESE, CHE PRESENTINO DOMANDE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA DEI TRATTAMENTI DI CIG PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ORDINARIA PER LE SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

TIPOLOGIA 2



LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DA DATORI DI LAVORO TITOLARI DI UNITÀ OPERATIVE NON RIENTRANTI NEI REQUISITI D'ACCESSO PER LA CIG

LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE, DI APPRENDISTATO E DI SOMMINISTRAZIONE, (ART. 19, COMMA 8, 9, 9 BIS, 10 E 10 BIS, L. 2/09)

TIPOLOGIA 2



LAVORATORI A DOMICILIO DIPENDENTI DA IMPRESE NELLE QUALI SONO IN CORSO TRATTAMENTI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ORDINARIA PER LE SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA,

A CONDIZIONE CHE:



NON POSSANO ACCEDERE ALLE MISURE DEL DECRETO ANTICRISI PER MANCANZA DI REQUISITI SOGGETTIVI (52 SETTIMANE DI CONTRIBUTI NEL BIENNIO PRECEDENTE, ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA DA ALMENO 2 ANNI) O DELL'INTERVENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEGLI ENTI BILATERALI



ABBIANO LAVORATO ALMENO 90 GIORNI (40 PER I LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE) PRESSO L'AZIENDA CHE RICHIEDE LA CIG IN DEROGA



ABBIANO RILASCIATO ALL'INPS LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO O AD INTRAPRENDERE UN PERCORSO FORMATIVO O DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DURANTE LA SOSPENSIONE

IN VIA SPERIMENTALE PER IL TRIENNIO 2009-2011, L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA SPETTA PER UNA DURATA MASSIMA PARI A 90 GIORNATE DI INDENNITÀ NELL'ANNO SOLARE

1. AI LAVORATORI



A TEMPO INDETERMINATO SOSPESI PER CRISI AZIENDALI E OCCUPAZIONALI [(CRISI DI MERCATO, MANCANZE DI LAVORO O COMMESSE, EVENTI IMPROVVISI ED IMPREVISTI (D.M MIN LAV N.46441 DEL 19/05/2009 ART. 2)]



DIPENDENTI DA AZIENDE NON DESTINATARIE PER SETTORE O DIMENSIONE DI CIG

2. AGLI APPRENDISTI SOSPESI O LICENZIATI PER CRISI AZIENDALI E OCCUPAZIONALI ANCHE DA AZIENDE DESTINATARIE DI CIG



IN FORZA ALLA DATA DEL 29.11.2008



CHE ABBIANO ALMENO 3 MESI DI SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA INTERESSATA DA CRISI AZIENDALE O OCCUPAZIONE

ADEMPIMENTI

1. I LAVORATORI SOSPESI DEVONO PRESENTARE



DOMANDA ALL'INPS

ENTRO 20 GIORNI DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE ATTRAVERSO IL MODELLO DS/SOSP



LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO O A UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, CONTENUTA NEL SUDDETTO MODELLO DS/SOSP

2. IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNICARE



IN VIA TELEMATICA ALLA SEDE INPS COMPETENTE

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, LE MOTIVAZIONI ED I NOMINATIVI DEI LAVORATORI INTERESSATI, ALLEGANDO L'ACCORDO SINDACALE

L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO È SUBORDINATA ALLA COMUNICAZIONE MENSILE DA PARTE DEGLI ENTI BILATERALI ALL'INPS DEI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL'INDENNITÀ.

A TAL FINE L'INPS E GLI ENTI BILATERALI DOVRANNO STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI.

PROCEDURA CIG IN DEROGA


L'ITER PER OTTENERE LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:

FASE 1

CONSULTAZIONE SINDACALE



È ATTIVATA DAL DATORE LAVORO MEDIANTE COMUNICAZIONE ALLE RSA/RSU (O IN MANCANZA ALLE OO.SS PIÙ RAPPRESENTATIVE IN AMBITO REGIONALE) E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN VERBALE DI CONSULTAZIONE



L'ACCORDO SINDACALE PUÒ ESSERE REDATTO SULLA BASE DI SCHEMI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO (IN TAL CASO È DEFINITO "ACCORDO STANDARD") OPPURE IN FORMA LIBERA CHE RISPETTI COMUNQUE QUANTO PREVISTO NELL'ACCORDO QUADRO (IN TAL CASO È DEFINITO "ACCORDO NON STANDARD")

FASE 2

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



LA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA VA PRESENTATA IN VIA TELEMATICA DAL DATORE DI LAVORO ALLA REGIONE LOMBARDIA ALLEGANDO IL VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE, L'ELENCO DEI LAVORATORI DESTINATARI E LA DICHIARAZIONE DI OGNI SINGOLO DESTINATARIO DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO O AD UN CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE



COPIA DELLA DOMANDA VA PRESENTATA ALLA PROVINCIA (DOVE HA SEDE L'UNITÀ OPERATIVA PER LA QUALE VIENE CHIESTO IL TRATTAMENTO) E ALL'INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN VIA TELEMATICA

FASE 3

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED ESAME CONGIUNTO

SONO TRATTATE **A LIVELLO PROVINCIALE** LE DOMANDE DI CIG IN DEROGA RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA 1 (OSSIA RELATIVE AD AZIENDE NON DESTINATARIE DI CIG) COME SEGUE:

ACCORDO STANDARD



LA PROVINCIA SI LIMITA AD UNA VERIFICA FORMALE DELLA DOMANDA

ACCORDO NON STANDARD



LA PROVINCIA CONVOCA LE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO AZIENDALE PER VERIFICARE CONGIUNTAMENTE I CONTENUTI DELL'ACCORDO. L'ESAME SI CONCLUDE CON UN VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO ANCHE DALLA PROVINCIA

FASE 3

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED ESAME CONGIUNTO

SONO TRATTATE **A LIVELLO REGIONALE**

LE DOMANDE PRESENTATE DA **IMPRESE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA 2 E 3** (RICHIESTA IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA DEI TRATTAMENTI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ORDINARIA, LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE O DI APPRENDISTATO)

DOMANDE
INTERPROVINCIALI



OSSIA RIGUARDANTI DIVERSE UNITÀ OPERATIVE PRESENTI IN DIVERSE PROVINCE DELLA LOMBARDIA

DOMANDE
INTERREGIONALI



OSSIA RIGUARDANTI DIVERSE UNITÀ OPERATIVE PRESENTI IN DIVERSE REGIONI

LE DOMANDE RELATIVE ALLA CAUSALE **"PROCEDURA CONCORSUALE"**

LE DOMANDE RELATIVE **A SITUAZIONI PARTICOLARI DI INTERESSE REGIONALE** PERCHÉ CONSIDERATE TALI IN BASE A CONSIDERAZIONI CONDIVISE FRA PROVINCIA, REGIONE E PARTI SOCIALI

L'AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E IL LAVORO (ARIFL) CONVOCA LE PARTI PER UN ESAME CONGIUNTO CHE SI CONCLUDE CON VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO ANCHE DA ARIFL

FASE 4

AUTORIZZAZIONE

ESAURITA L'ISTRUTTORIA, LA REGIONE:

**IN PRESENZA DEI
PRESUPPOSTI**



EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E LO TRASMETTE ALL'INPS, IL QUALE PROVVEDE AL PAGAMENTO AI LAVORATORI DELLA PRESTAZIONE SPETTANTE PREVIA ACQUISIZIONE MENSILE DALLE IMPRESE DEI DATI RETRIBUTIVI NECESSARI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE

**IN ASSENZA DEI
PRESUPPOSTI**



LA DOMANDA È RESPINTA E IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE VIENE COMUNICATO ALL'AZIENDA, ALL'INPS E ALLA PROVINCIA INTERESSATA

ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI CIG IN DEROGA

PER IL BIENNIO 2009-2010, IN ATTESA DELL'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI DI CIG IN DEROGA CON RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO, L'INPS È AUTORIZZATO AD ANTICIPARE I RELATIVI TRATTAMENTI SULLA BASE DELLA DOMANDA CORREDATA:

 DAGLI ACCORDI CONCLUSI DALLE PARTI SOCIALI
CONFORMI AGLI ACCORDI QUADRO REGIONALI

 DALL'ELENCO DEI BENEFICIARI

**CON RISERVA DI RIPETIZIONE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO
DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE AI LAVORATORI
(ART. 7 TER, COMMA 3, L. N. 33/09)**

L'IMPRESA INTERESSATA DOVRA':



PRESENTARE **TELEMATICAMENTE** DOMANDA ALL'ISTITUTO (MOD IG 15/DEROGA), **ENTRO 20 GIORNI DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE**, CORREDATA DAGLI ACCORDI CONCLUSI DALLE PARTI SOCIALI (VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE) E DALL'ELENCO DEI BENEFICIARI ALL'INDIRIZZO:
[WWW.INPS.IT/SERVIZI ONLINE/TIPOLOGIA DI UTENTE/AZIENDE CONSULENTI E PROFESSIONISTI/ SERVIZI PER LE AZIENDE E CONSULENTI/ INVIO DOMANDE CIGS.](http://WWW.INPS.IT/SERVIZI_ONLINE/TIPOLOGIA_DI_UTENTE/AZIENDE_CONSULENTI_E_PROFESSIONISTI_SERVIZI_PER_LE_AZIENDE_E_CONSULENTI_INVIO_DOMANDE_CIGS)



PRESENTARE CONTESTUALMENTE ANCHE ALLA **REGIONE** (ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO PER LE REGIONI PUGLIA, MARCHE, ABRUZZO, LIGURIA, SARDEGNA) LA DOMANDA PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

N.B.:

LE IMPRESE CHE ABBIANO UNITÀ PRODUTTIVE INTERESSATE DALLA CIG IN DEROGA, DISLOCATE IN PIÙ REGIONI, DOVRANNO PRESENTARE:

- DOMANDA DI INTERVENTO IN DEROGA DIRETTAMENTE AL MINISTERO DEL LAVORO
- DOMANDA ALL'INPS COMPETENTE (MOD IG. 15/DEROGA) PER CIASCUNA UNITÀ PRODUTTIVA INTERESSATA.

RICEVUTA LA DOMANDA, LA SEDE INPS COMPETENTE:



VERIFICA LA SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISITI
(FORMALI E SOGGETTIVI DELLA DOMANDA)



PROCEDE ALL'ANTICIPAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI
CON PAGAMENTO DIRETTO DELLA STESSA AI LAVORATORI COINVOLTI DALLA
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

N.B.:

A FINI CAUTELATIVI PER EVITARE EVENTUALI INDEBITI, L'ISTITUTO EFFETTUERÀ L'ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI DI CIG **PER UN PERIODO MASSIMO DI 4 MESI** DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.

DECORSI 4 MESI SENZA CHE SIA INTERVENUTO ALCUN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO, O IN CASO DI REIEZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO, LA SEDE PROCEDE, DANDONE COMUNICAZIONE ALLA REGIONE, AL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI ANTICIPATE, PRESSO L'AZIENDA

MISURA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

LA MISURA È EQUIVALENTE A QUELLA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA PER CIG, OSSIA PARI **ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA** CHE SAREBBE SPETTATA PER LE ORE NON LAVORATE, NEI LIMITI DEI SEGUENTI MASSIMALI 2009:

	IMPORTO LORDO MENSILE	RITENUTA A CARICO LAVORATORE	IMPORTO NETTO * MENSILE
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE FINO AD € 1.917,48	€ 886,31	5,84%	€ 834,55
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE SUPERIORE AD € 1.917,48	€ 1.065,26	5,84%	€ 1.003,05

** N.B: per determinare il netto effettivo dell'indennità di CIG occorre tener conto anche della tassazione (primo scaglione IRPEF 23% o diversa aliquota fiscale applicabile in presenza di altri redditi)*

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

**SPETTANO PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO
DELL'INDENNITÀ DI CIG**


**SONO COMPUTATI SULLA RETRIBUZIONE CUI SI HA
DIRITTO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO**

LAVORATORI DESTINATARI DELLA MOBILITA' IN DEROGA

LAVORATORI CHE SI TROVINO **IN STATO DI DISOCCUPAZIONE** A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE O DI SOMMINISTRAZIONE CON DATORI DI LAVORO DI UNITÀ OPERATIVE NELLE QUALI È **IN CORSO L'INTERVENTO DELLA CIG, DELLA CIGS E/O DELLA MOBILITA' EX L. 223/1991 OVVVERO DELLA CIG IN DEROGA**, A CONDIZIONE CHE:

 IL RAPPORTO DI LAVORO (CON CONTRATTO A TERMINE O DI SOMMINISTRAZIONE) **SIA CESSATO DA NON PIÙ DI 68 GIORNI**

 I LAVORATORI **NON SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI INDIVIDUALI PER BENEFICIARE DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7 L. 223/1991 (ANZIANITÀ AZIENDALE DI ALMENO 12 MESI DI CUI 6 EFFETTIVAMENTE LAVORATI)**

 I LAVORATORI **ABBIANO LAVORATO NON MENO DI 90 GIORNI** (40 PER I LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE) ANCHE NON CONSECUTIVI PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA ED **ABBIANO RILASCIATO ALL'INPS LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ** AL LAVORO O AD INTRAPRENDERE UN PERCORSO FORMATIVO O DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DURANTE LA SOSPENSIONE

**LAVORATORI DESTINATARI DEL TRATTAMENTO DI AMMONTARE
EQUIVALENTE ALLA INDENNITA' DI MOBILITA'**

**LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE,
LICENZIATI:**

PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

A SEGUITO DI PROCEDURE COLLETTIVE

PER DISDETTA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

A CONDIZIONE CHE:

IL RAPPORTO DI LAVORO SIA CESSATO DA NON PIÙ DI 68 GIORNI

**I LAVORATORI SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI INDIVIDUALI PER BENEFICIARE
DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7 L. 223/1991 O
DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA**

**I LAVORATORI ABBIANO RILASCIATO ALL'INPS LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA
DISPONIBILITÀ AL LAVORO O AD INTRAPRENDERE UN PERCORSO FORMATIVO O DI
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DURANTE LA SOSPENSIONE**

ALLE AZIENDE CHE:



NON HANNO IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO PER RICORSO ALLA CIGS



ASSUMONO LAVORATORI, DESTINATARI PER GLI ANNI 2009 E 2010 DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, LICENZIATI O SOSPESI PER CESSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITÀ O PER INTERVENTO DI PROCEDURA CONCORSALE

E' CONCESSO DALL'INPS UN INCENTIVO PARI ALLA
INDENNITA' SPETTANTE AL LAVORATORE
(ART. 7 COMMA 7 L. 33/09)

N.B: Per consentire al datore di lavoro avente diritto di poter godere immediatamente dell'incentivo, è previsto che l'importo corrispondente allo stesso sia compensato con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali

POSSIBILITA' PER I DATORI DI LAVORO DI UTILIZZARE I LAVORATORI SOSPESI IN CIG IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (L. 102/09)

**TALE MISURA TROVA APPLICAZIONE
IN VIA SPERIMENTALE PER IL BIENNIO 2009-2010
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**



**IL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE QUALIFICABILE COME "IMPRESA"
(CON ESCLUSIONE AD ESEMPIO DEI PROFESSIONISTI)**



**I LAVORATORI DEVONO ESSERE "SOSPESI" DAL LAVORO
PER CIGO, CIGS, CIG IN DEROGA, A ZERO ORE O AD ORARIO RIDOTTO,
E PERCETTORI DI UN TRATTAMENTO A SOSTEGNO DEL REDDITO**



**L'INSERIMENTO DEI LAVORATORI NEL PROGETTO FORMATIVO
DEVE ESSERE SUSSEGUENTE AD UN ACCORDO STIPULATO TRA DATORE DI LAVORO
E LE OO.SS. PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO**



**I LAVORATORI SOSPESI ED IMPEGNATI NEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE "ON THE JOB", CHE CONTINUANO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ DI CIG,
HANNO DIRITTO AD UN TRATTAMENTO ECONOMICO, EROGATO DAL PROPRIO DATORE
DI LAVORO, A TITOLO RETRIBUTIVO E CONSISTENTE NELLA DIFFERENZA TRA IL
TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO E LA RETRIBUZIONE**

MISURE DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA

IN ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 223/91 SULLA PROCEDURA DI MOBILITÀ, LA L. 102/09 DI CONVERSIONE DEL DECRETO ANTICRISI N. 78/09 HA ESTESO ANCHE IN FAVORE DEI LAVORATORI BENEFICIARI DI **AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA** CHE INTENDANO:



INTRAPRENDERE UN'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO



AVVIARE UN'IMPRESA



ASSOCIARSI IN COOPERATIVA

DI RICEVERE IN UN'UNICA SOLUZIONE UN INCENTIVO PARI AL NUMERO DELLE MENSILITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO NON ANCORA EROGATE AL LAVORATORE BENEFICIARIO

PER I LAVORATORI GIÀ PERCETTORI DEL TRATTAMENTO DI CIGS PER CRISI AZIENDALE A SEGUITO DI CESSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'IMPRESA, PER PROCEDURA CONCORSUALE, SOSPESI E DICHIARATI IN ESUBERO STRUTTURALE:



E' ALTRESÌ LIQUIDATO IL TRATTAMENTO DI MOBILITA' PER UN PERIODO MASSIMO DI 12 MESI



PURCHÈ IN POSSESSO DI UN'ANZIANITÀ AZIENDALE DI 12 MESI CUI 6 EFFETTIVAMENTE LAVORATI

IN VIA SPERIMENTALE PER IL 2009, PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO (ATTIVITÀ LAVORATIVA MERAMENTE OCCASIONALE RESA NELL'AMBITO DI LAVORO DOMESTICO, GIARDINAGGIO, INSEGNAMENTO PRIVATO, ETC) POSSONO ESSERE RESE:



IN TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI



NEL LIMITE MASSIMO DI € 3.000,00 PER ANNO SOLARE
DA PERCETTORI DI PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO
(ART. 70 DEL D.LGS. 10.9.2003 N. 276, COME MODIFICATO DALL'ART. 7-TER, COMMA 12, LETT. B), L. N. 33/09).

N.B.. Il limite di € 3.000, riferito al singolo lavoratore, va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.